



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale

Prot. AP/ic/4674/2017

Roma, 15 giugno 2017

Spett.le Società Aqavion ASD

Tramite pec: asdaqavion@pec.it

Egr. Sig. Fabio Coda

Presidente Aqavion ASD

Tramite pec: asdaqavion@pec.it

Alla Procura Federale

Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

Al Comitato Regionale Campano

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Società Aqavion ASD e Presidente Fabio Coda– Procedimento P.F. 7/FIN/2017 – Decisione 9/2017

Si notifica la Decisione del Tribunale Federale I Sezione assunta in data 14 giugno 2017:

“Il giorno 14 giugno 2017, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

- con provvedimento reso in data 28.03.2017 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale la **ASD AQAVION**, nonché il Sig. **FABIO CODA** nella qualità di presidente della predetta società, per violazione dell'art. 17 regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 4 e 6 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 R.O. e dell'art. 13 bis Statuto Coni;

- la contestazione mossa ai soggetti deferiti sorge da un'esposizione amministrativa nei confronti della Federazione Italiana Nuoto per la somma di € 8.184,85;



RITENUTO CHE

- la società in data 12.05.2017 ha chiesto formalmente a codesto Tribunale di rateizzare il debito in n. 36 rate mensili;
- la Segreteria Generale della Federazione, interessata al riguardo, ha comunicato tramite posta certificata alla società AQAVION, in data 26.05.2017, le modalità e le condizioni di eventuale accettazione di risanamento graduale del debito;
- in mancanza di riscontro da parte della società, la Segreteria generale ha inviato in data 07.06.2017 nuova comunicazione via pec, avente ad oggetto la sollecitazione al riscontro della precedente comunicazione del 27.05.2017, tuttavia, rimasta parimenti disattesa; ha fatto seguito ulteriore comunicazione in data 13.06.2017 alla società Aqavion, ove la Federazione esprimeva anche il proprio disappunto per non avere ricevuto, neppure, a titolo di cortesia, alcun riscontro a quanto rappresentato dalla Federazione, peraltro, su richiesta avanzata dalla stessa società;
- l'inadempimento della società è stato acclarato e, comunque, ammesso dalla stessa società deferita, sicché deve ritenersi integrato l'illecito disciplinare così come contestato alla società e al presidente di quest'ultima per la responsabilità connessa al proprio ruolo e alle proprie funzioni ;
- va tenuto conto, ai fini della determinazione della sanzione, che i soggetti deferiti, seppure promotori di un'istanza di rateizzazione del debito, sono rimasti del tutto inerti di fronte alla disponibilità manifestata dalla Federazione di addivenire a una negoziazione rateizzata del debito

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare alla **ASD AQAVION in persona del suo legale rappresentante pro tempore**, la sanzione disciplinare della squalifica di mesi due del campo gara per qualsiasi disciplina natatoria a decorrere dalla ripresa di ogni attività agonistica, nonché al Sig. **FABIO CODA**, nella qualità di presidente della predetta società, la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei da ogni attività federale a decorrere dalla ripresa dell'attività agonistica della ASD Aqavion, ovvero dal tesseramento per ogni altra società, per violazione dell'art. 17 regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 4 e 6 dello Statuto Federale, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo, art. 6 R.O. e dell'art. 13 bis Statuto Coni, giusti i motivi di cui in premessa. ”

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

